

tempi dello Stato patrimoniale, poichè lasciava libero spazio all'arbitrio dei principi e delle caste privilegiate; ma il nuovo Stato di polizia, che se ne trovò imbarazzato, si adoprò a metter ordine alla legislazione, benchè non sempre vi riuscisse. Già si è visto che, sulla fine del periodo precedente, se ne era sentito il bisogno e tentato l'avviamento (§ 111); ma l'opera continuò più attiva in questa età, e ne nacque la codificazione.

Sul principio, dietro l'esempio delle codificazioni private, non si vuole che dar ordine alla farragine delle leggi, raccogliendone sistematicamente la mole e riducendone le forme, e si lascia perciò ancora sussistere tutte le vecchie fonti, leggi e statuti, e soprattutto si rispetta il diritto comune, come fonte sussidiaria. Così era inteso il testo delle costituzioni piemontesi del 1723 riveduto e ristampato nel 1729 (§ 111), che fu più tardi riformato e completato da Carlo Emanuele III e ripubblicato in doppia lingua, italiana e francese, nel 1770; e così pure la codificazione privata e pubblica dello Stato veneto, dove Angelo Sabini raccolse, per pubblica commissione, le *Leggi criminali del serenissimo dominio veneto* (1751), mentre Angelo Memmo ordinava il *Codice feudale della serenissima repubblica*, approvato dal Senato nel 1780. Poco più tardi, nel 1786, veniva promulgato il *Codice per la veneta mercantile marina*, compilato per cura del magistrato dei cinque savi; ed è da notare che questo testo non è una semplice collezione di leggi anteriori, ma una legge nuova, cioè un complesso organico di disposizioni, logicamente elaborate, ed è perciò uno dei primi esempi di codice.

Nè diversa avrebbe dovuta essere l'opera che in Toscana si affidò alla direzione sapiente di Pompeo Neri (1745) e che non si poté compiere, nemmeno quando fu più tardi ripresa (1787); e l'altra che, nel regno di Napoli, doveva trovare compimento nel codice affidato da Carlo III a Pasquale Cirillo (1751), redatto ordinata-